

Ritenuto necessario esprimere le seguenti osservazioni in ordine alla necessità di integrazione e modifica del Piano stesso:

1) non si ritiene competenza dei Piani operare approfondimenti e soprattutto interpretazioni che comportino modifiche a norme di legge sia nazionali che regionali;

2) per i siti indicati con priorità a Breve Termine nel Piano provinciale dovranno essere previste disposizioni identiche a quelle già indicate dalla L.R. 25/98 e sue modifiche ed integrazioni per i siti con la medesima priorità di intervento; la Provincia deve verificare l'attivazione delle procedure e procedere secondo norma;

3) per i siti indicati nel Piano come "Successivo", dovrà essere attribuita in apposita scheda la classificazione di rischio, salvo che non sia già presente la certificazione di avvenuta bonifica;

4) l'anagrafe dei siti con necessità di ripristino ambientale appare carente nella programmazione degli interventi e nei dati presenti nelle schede;

5) l'archivio proposto nell'Appendice - Parte Quarta appare totalmente carente di informazioni sulla destinazione d'uso e mancante della relativa cartografia;

6) come dichiarato nel testo del Piano provinciale a pag. 50 dovrà essere completato l'elenco dei siti potenzialmente inquinati comprendente le aree industriali e le aree di produzione dei rifiuti relative alle categorie richiamate dal D.M. 16.05.1989 con particolare riferimento alle integrazioni previste all'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni;

7) non si ritiene pertinente stabilire che per i soggetti che non attuino interventi di recupero possa essere prevista la presentazione di una dichiarazione dello stato di qualità ambientale o la presentazione di una certificazione ambientale (i.e. EMAS) come riportato a pag. 51 del Testo del Piano provinciale;

8) in relazione a quanto espresso a pag. 51 riguardo al programma di monitoraggio e controllo sui siti inseriti in censimento, si richiede, senza rimandare ad atti successivi, una maggiore efficacia ed operatività rispetto al programma stesso;

9) le informazioni inerenti i siti individuati nel Piano ed il relativo programma di priorità dovranno essere assunte in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.T.);

10) dalle schede monografiche, non è sempre possibile rilevare lo stato procedurale della bonifica nonché le eventuali limitazioni alla destinazione d'uso dell'area che deve risultare tra l'altro dall'archivio come indicato cap. 4.7 del piano regionale;

11) deve essere predisposta una adeguata cartografia con le perimetrazioni in scala delle aree dei siti dell'anagrafe provinciale che presentano necessità di bonifica o messa in sicurezza permanente;

12) nel caso di segnalazioni di nuovi siti dovranno essere eseguite specifiche verifiche e qualora confermato l'inquinamento gli stessi dovranno essere inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare;

Considerate le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di ritenere che il Piano Provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, adottato, ai sensi L.R. 25/98 art.12, con la Deliberazione C. P. n. 43 del 07.04.2004, ai sensi del comma 7 dell' art. 12 della L.R. 25/98 potrà essere dichiarato conforme ai contenuti del Piano regionale con il recepimento da parte della Provincia di Prato delle osservazione presentate con il presente atto e dopo aver apportato le modifiche richieste come indicato in premessa ai punti da 1) a 12);

2. di stabilire che il presente atto sia trasmesso a cura del Settore Rifiuti e Bonifiche alla Provincia di Prato;

che il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), della L.R. 9/95 sia pubblicato per intero sul B.U.R.T. ai sensi dell'art 3 comma 1 della L.R. 18/96;

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 22 novembre 2004, n. 1175

L.R. 56/00 - Art. 12 comma 1 lettera E - Definizione dei requisiti strutturali dei centri previsti dall'art. 9, nonché dei requisiti organizzativi e strutturali dei soggetti gestori dei centri stessi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Preso atto che la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete Ecologica Europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria, designati successivamente zone speciali di conservazione, in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

Visto l'art. 3 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) in cui viene stabilito che la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli);

Visti gli articoli 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) che prevedono un regime di tutela per le specie animali e vegetali a rischio di estinzione di cui all'allegato IV della Direttiva stessa, lettere a) e b);

Visto l'art. 14 della sopracitata Direttiva riguardante specifiche misure che possono essere messe in atto da parte degli Stati membri per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie della fauna e della flora selvatiche di interesse comunitario di cui all'allegato V della Direttiva;

Visto il D.P.R. 357/97, modificato con il D.P.R. 120/2003, con cui è stata recepita la Direttiva 92/43/CEE dallo Stato Italiano;

Visti gli articoli 10 e 11 del D.P.R. che, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva, indicano misure che possono essere adottate dagli Stati membri al fine di tutelare le specie di fauna e di flora selvatiche il cui prelievo e sfruttamento possono richiedere azioni specifiche per il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente;

Vista la legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 avente per oggetto "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni ed integrazioni con cui la Regione Toscana ha dato attuazione alla Direttiva Habitat ed al D.P.R. di recepimento sopraindicato;

Constatato che l'art. 12 della L.R. 56/2000 stabilisce che la Giunta regionale, sentite le Province, provveda a definire con apposite deliberazioni le norme tecniche relative all'attuazione della legge stessa;

Visto l'articolo 9 della predetta legge avente per oggetto "Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche" in cui viene stabilito che la Regione provvede al riconoscimento di Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero ed il ricovero di specie animali e vegetali di interesse regionale e definisce i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali degli stessi anche ai fini dell'erogazione di eventuali finanziamenti;

Visti gli allegati A, B e C della L.R. 56/2000 in cui sono elencate le specie animali e vegetali di interesse conservazionistico;

Preso atto che tra le norme tecniche di attuazione che devono essere definite da parte della Giunta regionale sono comprese, all'art. 12, lettera e) del comma 1, quelle relative ai requisiti strutturali, organizzativi e strumentali che devono caratterizzare i Centri di conservazione della flora e della fauna per poter avere il riconoscimento quali Centri di interesse regionale;

Constatato che i competenti uffici della Giunta regionale hanno predisposto le norme tecniche di cui al precedente punto, in cui vengono individuati i requisiti che i Centri di conservazione della fauna e della flora devono possedere nonché le attività che i Centri stessi sono tenuti a svolgere per essere riconosciuti di interesse regionale;

Considerata la necessità di dare attuazione alla L.R. 56/2000 relativamente all'individuazione di Centri di conservazione di interesse regionale che rappresentano un elemento fondamentale per il mantenimento ed il ripristino delle popolazioni di flora e fauna a rischio di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente e quindi per il perseguimento di una efficace strategia regionale nel campo della conservazione delle specie animali e vegetali;

Visto l'art. 3 della legge citata al precedente punto in cui si stabilisce che le Province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla legge stessa non espressamente riservate alla competenza regionale ed in particolare quelle relative all'attuazione delle misure di tutela disciplinate nel Capo II e comprendenti i Centri di conservazione di cui all'art. 9 della legge;

Vista la nota dell'Assessorato regionale all'Ambiente prot. n. 124/11475/12.03 del 16 settembre 2004, agli atti dei competenti uffici, con cui sono state sentite le Province in merito ai contenuti delle norme tecniche di attuazione predisposte dagli uffici regionali con richiesta di eventuali osservazioni;

Constatato che solo la Provincia di Pisa, con nota prot. n. 129.437/09.07.05 del 30 settembre 2004, ha formulato alcune proposte di modifica e di integrazioni alle norme tecniche;

Preso atto che le norme tecniche elaborate dagli uffici regionali e le proposte di modifica presentate dalla provincia di Pisa sono state esaminate dalla Consulta Tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 49/95 modificato dall'art. 13 della L.R. 56/2000 nel corso della seduta svoltasi in data 5 ottobre 2004;

Preso atto che la Consulta Tecnica, al termine della seduta indicata al precedente punto, ha espresso parere favorevole sul testo finale delle norme tecniche di attuazione allegato alla presente deliberazione (Allegato 1);

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le norme tecniche di attuazione allegate e parte integrante della presente deliberazione

(Allegato 1), relative ai requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei Centri di conservazione di cui all'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ai fini del loro riconoscimento quali Centri di interesse regionale;

2. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di trasmettere copia della presente deliberazione alle Amministrazioni Provinciali affinché ne tengano conto nello svolgimento degli adempimenti di propria competenza finalizzati a dare attuazione all'art. 9 della L.R. 56/2000.

Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale, allegato compreso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000 n. 63.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1:LR 56/2000 – NORME DI ATTUAZIONE

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E STRUTTURALI DEI CENTRI PER LA CONSERVAZIONE, LA RIPRODUZIONE, IL RECUPERO E IL RICOVERO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE REGIONALE

1 INTRODUZIONE

In base all'art. 9 della LR 56/2000 "la Regione riconosce i Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero di specie animali e vegetali di interesse regionale e definisce, secondo quanto previsto dalla lettera e del comma 1 dell'art.12, i requisiti strutturali degli stessi, nonché i requisiti organizzativi e strumentali il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati, anche ai fini dell'erogazione di eventuali finanziamenti".

I centri devono permettere la conservazione *ex situ* della flora e della fauna (si veda l'Allegato I) e assicurare il mantenimento e la cura, sino al rilascio in natura ove possibile, di animali selvatici di interesse conservazionistico.

1.1 Definizioni

- **Banche di plantule:** collezione di plantule, mantenuta per tempi anche lunghi in condizioni di dormienza meristemica, per effetto della bassa illuminazione.
- **Banche di semi:** collezione di campioni di semi conservati in contenitori sigillati, mantenuti nelle condizioni più adeguate per assicurarne la sopravvivenza a lungo termine.
- **Banche genetiche di campo:** collezioni di piante vive ospitate su adeguati appezzamenti di terreno. (Le piante, di norma, sono disposte in filari, e quindi non secondo i criteri estetici solitamente seguiti negli Orti Botanici). È possibile anche l'impianto degli esemplari in un habitat seminaturale intorno al Centro.
- **Centro per la conservazione *ex situ* della Fauna (CESFA):** struttura a carattere tecnico-scientifico che ha come obiettivo principale la conservazione, mediante la riproduzione, la cura e la riabilitazione, delle specie di fauna selvatica di interesse conservazionistico. Non devono perseguire scopi di lucro. Questi Centri possono essere riconosciuti anche quali Centri di recupero della fauna selvatica di cui all'art. 38 della LR 3/94; possono altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della legge 150/92.
- **Centro per la Conservazione *ex situ* della Flora (CESFL):** istituzione pubblica o privata che mantiene delle collezioni di piante vive o parti di esse la cui accessione è ben documentata con lo scopo di conservarne il germoplasma sotto forma di piante vive, semi, colture di tessuti, ecc. per tempi indefiniti (esso rientra nella definizione di Orto Botanico per la Conservazione fornita nel 2000 dal Botanical Garden Conservation International).
- **Colture di tessuti:** collezioni, mantenute in laboratorio in condizioni controllate, di parti di piante che, se sottoposte a opportuno trattamento, sono in grado di dare origine a individui completi.
- **Collezioni (per specie floristiche):** qualsiasi materiale (piante, semi, o altro tipo di propagulo) che viene coltivato e/o conservato nelle strutture di un centro ai fini della sua conservazione.
- **Collezioni vive (o collezioni di piante in fase di sviluppo):** collezioni convenzionali di piante mantenute negli Orti Botanici. Di norma comprendono un numero limitato di individui per ciascuna specie e sono disposte secondo criteri estetici.
- **Specie di interesse conservazionistico:** specie presenti negli Allegati A, B e C della l.r. 56/2000, nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE e nell'All. I della Direttiva 79/409/CEE; specie utili per il mantenimento delle funzioni e della struttura degli habitat di interesse regionale ai sensi della LR 56/2000 (per le sole specie vegetali).

1.2 Riconoscimento dei centri

La richiesta di riconoscimento di un centro (CESFA o CESFL), deve essere inoltrata all'ufficio competente della Regione e per conoscenza alla Provincia di competenza e deve contenere almeno le seguenti informazioni: titolo di disponibilità del terreno e/o degli immobili, documentazione delle strutture utilizzate (in regola con le vigenti normative in campo sanitario e edilizio), planimetria in scala con rappresentazione delle strutture fisse presenti, relazione con descrizione minuziosa delle strutture, attrezzature e figure professionali che si intendono impiegare, indicazione (per i soli CESFA) del numero massimo di animali che le diverse strutture potranno ospitare, dichiarazione con la quale il responsabile del centro dichiara di operare nel rispetto del presente documento.

Sono riconosciuti d'ufficio come CESFL gli Orti Botanici delle tre università toscane.

Un singolo centro può essere costituito da più sezioni, anche localizzate in siti fra loro distanti.

Nelle richieste di riconoscimento dei CESFA devono essere specificati i gruppi tassonomici (vedi punti 2.3 e successivi) per cui il centro sarà riconosciuto.

1.2.1 Autorizzazioni

L'attività di riproduzione in cattività di una specie animale o vegetale di interesse conservazionistico, deve essere esplicitamente autorizzata dalla Regione, sentita la Provincia di competenza; tale autorizzazione verrà rilasciata dopo la presentazione e valutazione di un progetto che illustri le finalità dell'operazione e le metodologie previste.

Il progetto di riproduzione non può prevedere, in nessun caso, l'utilizzo dei soggetti, riprodotti o detenuti, a fini venatori, ludici o amatoriali.

I centri per la conservazione della fauna devono, comunque, attenersi alle linee guida sulla reintroduzione, prodotte dall'IUCN.

Nello svolgimento delle proprie attività i centri (CESFA e CESFL) seguono le indicazioni fornite dalla Regione e accettano di coordinarsi fra loro ove necessario.

1.3 Requisiti amministrativi dei centri

Ciascun centro deve disporre di un ufficio, anche esterno alle strutture operative, con dotazioni sufficienti a consentire, oltre alla normale gestione amministrativa, l'archiviazione dei dati relativi alla propria attività su supporto cartaceo e informatico (archivio su personal computer degli individui ospitati nel centro, registri cartacei di carico e scarico e schedari¹ degli animali ospitati nel centro, ecc.).

2 CENTRI PER LA CONSERVAZIONE *EX SITU* DELLA FAUNA (CESFA)

I centri per la conservazione *ex situ* della fauna (CESFA) non sono i centri specializzati per la cura di fauna selvatica in difficoltà di cui all'art. 38 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, che per normativa rispondono a finalità diverse. Questi ultimi, però, possono essere riconosciuti anche come CESFA, purché rispondano anche alle finalità e alle indicazioni sulle caratteristiche organizzative e strutturali contenute nel presente documento.

Analogamente i CESFA possono essere riconosciuti come centri specializzati per la cura della fauna selvatica, ai sensi della L.R. 3/94, se presentano le caratteristiche richieste da tale normativa.

2.1 Attività

Le attività istituzionali dei CESFA sono la riproduzione, l'allevamento, la conservazione e la cura di animali appartenenti a specie faunistiche di interesse conservazionistico.

¹ Si veda la scheda di ammissione della fauna selvatica in Allegato II.

Altre attività, opzionali, sono:

- a) monitoraggio sanitario della fauna selvatica, in collaborazione con Istituzioni scientifiche;
- b) educazione ambientale;
- c) formazione professionale.

2.2 Caratteristiche strutturali e organizzative dei CESFA

2.2.1 Strutture minime

Sala degenza per gli animali ricoverati (non necessaria nel caso di centri di sola riproduzione in cattività).

Cucina per la preparazione delle derrate alimentari, con congelatore e frigorifero per la conservazione di dette derrate.

Nursery per lo svezzamento e l'allevamento dei nidiacei, con dispositivi per mantenere la temperatura idonea alle esigenze degli esemplari ricoverati e accorgimenti che impediscano fenomeni di *imprinting* e di condizionamento negativo.

Le strutture per il mantenimento in cattività degli animali devono presentare caratteristiche tali da garantire il benessere degli animali che dovranno ospitare. I CESFA devono essere recintati su tutto il loro perimetro e situati in luoghi sufficientemente distanti da fonti di disturbo.

2.2.2 Assistenza veterinaria

I CESFA devono essere dotati di strutture ambulatoriali o cliniche allestite ed autorizzate secondo le norme vigenti in materia di strutture sanitarie veterinarie oppure devono stipulare una convenzione con un ambulatorio o una clinica veterinaria con sede prossima al Centro, che disponga di operatori esperti nella cura della fauna selvatica (i centri di sola riproduzione in cattività non sono obbligati a tali legami territoriali).

2.2.3 Personale

Tutti i CESFA devono prevedere la presenza di un direttore responsabile e di un medico veterinario (che può anche rivestire funzioni direttive) quale responsabile sanitario, oltre a disporre di altro personale adeguatamente addestrato, anche volontario, in grado di garantire la continuità delle prestazioni di cura e mantenimento degli animali ospitati.

2.2.4 Smaltimento di animali deceduti e loro derivati

I CESFA devono essere dotati di congelatore, per la conservazione temporanea di animali deceduti, da consegnare a Musei o ad altre istituzioni scientifiche.

I CESFA devono possedere caratteristiche strutturali-organizzative tali da risultare in grado di rispettare le normative sanitarie vigenti, in materia di smaltimento delle deiezioni e delle carcasse degli animali deceduti che non debbono essere consegnate a Musei o ad altre istituzioni scientifiche.

2.3 Caratteristiche strutturali e organizzative specialistiche dei CESFA destinati ai diversi gruppi tassonomici

I CESFA devono essere destinati ad almeno uno dei seguenti raggruppamenti tassonomico-funzionali:

1. Rapaci diurni e notturni, Passeriformi e gruppi tassonomici affini;
2. Uccelli acquatici, Passeriformi e gruppi tassonomici affini;
3. Mammiferi (compresi quelli ritenuti pericolosi in base al decreto del M.A. 19/4/96);

4. Anfibi, Rettili (compresi quelli ritenuti pericolosi in base al decreto del M.A. 19/4/96) escluso Tartarughe marine, invertebrati;
5. Tartarughe marine e Pesci.

Per ciascuno dei raggruppamenti sopra elencati, sono richieste alcune caratteristiche strutturali e organizzative specifiche, di seguito elencate.

2.3.1 Rapaci diurni e notturni, Passeriformi e gruppi tassonomici affini

Stabulari di prima degenza per avifauna.

Voliere di mantenimento e riabilitazione; sono strutture con copertura integrale o semi-integrale, con forma a galleria (massimo sviluppo in senso longitudinale) o a "ciambella", posatoi disposti in modo tale da ostacolare meno possibile il volo, assenza o presenza minima di angoli.

Gabbie riscaldate.

Disponibilità di automezzo abilitato ed attrezzato al trasporto della fauna.

Voliere per la riproduzione in cattività di specie di interesse conservazionistico (per i soli centri che facciano richiesta di autorizzazione per tale attività); hanno copertura semi integrale, dimensioni e caratteristiche interne adeguate alla specie da riprodurre.

Incubatrice e camera di schiusa (per i soli centri che facciano richiesta di autorizzazione per tale attività).

Voliere destinate ad ospitare animali provenienti da sequestri, distinte dalle altre voliere del Centro (opzionali).

Voliere destinate ad usi didattici (per i soli centri che facciano richiesta di autorizzazione per tale attività).

2.3.2 Uccelli acquatici, Passeriformi e gruppi tassonomici affini

Stabulari per trampolieri.

Voliere per passeriformi e gruppi tassonomici affini.

Voliere e recinti per uccelli acquatici dotati di laghetti o vasche con possibilità di ricambio idrico

Voliere di dimensioni adeguate (variabili in funzione delle specie ospitate) per permettere il volo di uccelli acquatici.

Gabbie riscaldate.

Disponibilità di automezzo abilitato ed attrezzato al trasporto della fauna.

Voliere destinate ad ospitare animali provenienti da sequestri, distinte dalle altre voliere del Centro (opzionali).

Voliere per la riproduzione in cattività di specie di interesse conservazionistico (per i soli centri che facciano richiesta di autorizzazione per tale attività).

Incubatrice e camera di schiusa (per i soli centri che facciano richiesta di autorizzazione per tale attività).

Voliere destinate ad usi didattici (per i soli centri che facciano richiesta di autorizzazione per tale attività).

2.3.3 Mammiferi (compresi quelli ritenuti pericolosi in base al decreto del M.A. 19/4/96), (opzionale l'inclusione di micromammiferi e Chiroteri)

Recinti per ungulati.

Recinti adatti a ospitare specie autoctone di Carnivori.

Altri recinti e gabbie con caratteristiche adeguate alle esigenze delle diverse specie ospitate.

Gabbie per la sosta momentanea di specie pericolose e/o animali provenienti da sequestri (distinte dalle altre strutture del Centro), con strutture per la manipolazione dall'esterno.

Disponibilità di automezzo abilitato ed attrezzato al trasporto della fauna, con casse adeguate al trasporto di animali pericolosi.

Terrari per micromammiferi, dotati di dispositivo di riscaldamento, di dimensioni diverse adeguate alle esigenze delle diverse specie ospitate.

Contenitori destinati a ospitare temporaneamente Chiroteri (generalmente contenitori in legno o cartone con pareti laterali rivestite in tela).

Voliere parzialmente oscurate con caratteristiche idonee alla riproduzione di Chiroteri (per i soli Centri che svolgono tale attività).

2.3.4 Anfibi; Rettili (compresi quelli ritenuti pericolosi in base al decreto del M.A. 19/4/96) escluso Tartarughe marine; invertebrati; micromammiferi e Chiroteri (opzionali).

Terrari per anfibi e rettili, con dimensioni e caratteristiche adeguate alle diverse specie ospitate (presenza di vasche, nascondigli, ecc.), dotati di dispositivo di riscaldamento.

Terrari destinati ad ospitare animali provenienti da sequestri, dotati di dispositivo di riscaldamento, distinti dalle altre strutture del Centro.

Terrari destinati ad ospitare animali appartenenti a specie pericolose, con strutture per la manipolazione dall'esterno, dotati di dispositivo di riscaldamento.

Serre e recinti esterni adeguati alle esigenze di tartarughe terrestri e di acqua dolce e anfibi (con presenza di vasche e laghetti).

Disponibilità di automezzo abilitato ed attrezzato al trasporto della fauna, con casse adeguate al trasporto di animali pericolosi.

Terrari per micromammiferi, dotati di dispositivo di riscaldamento, di dimensioni adeguate alle esigenze delle diverse specie ospitate (per i soli Centri che svolgono tale attività).

Contenitori destinati ad ospitare temporaneamente Chiroteri (generalmente contenitori in legno o cartone con pareti laterali rivestite in tela) (per i soli Centri che svolgono tale attività).

Voliere parzialmente oscurate con caratteristiche idonee alla riproduzione di Chiroteri (per i soli Centri che svolgono tale attività).

2.3.5 Tartarughe marine e Pesci

Vasche curative adeguate alle diverse specie ospitate, con acqua a ciclo continuo e scarichi separati.

Vasche di quarantena adeguate alle diverse specie ospitate, con dispositivo di sterilizzazione.

Vasche riscaldate.

Contenitori di varie dimensioni per il ricovero momentaneo di animali sequestrati o recuperati.

Disponibilità di automezzo abilitato ed attrezzato al trasporto della fauna.

2.4 Gestione delle “specie CITES”

L'autorizzazione alla detenzione delle specie in parola è competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Nei centri riconosciuti come CESFA, che fossero anche abilitati anche alla detenzione di animali sequestrati, appartenenti a specie non autoctone comprese negli allegati A-B della convenzione di Washington (“specie CITES”) e successive modifiche², le strutture destinate alla detenzione di queste ultime dovranno essere adeguatamente separate dalle altre strutture del centro, al fine di evitare i rischi sanitari e la trasmissione di patologie; andranno altresì adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare il rischio di fuga degli animali tenuti in

² Che regola il commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Ratificata con la legge n.874 del 19 dicembre 1975, modificata con successivi regolamenti comunitari n.338/97 e 939/97.

stabulazione.

Nel caso di specie considerate anche pericolose, dovranno essere predisposte strutture, adeguate alle diverse specie ospitate, che ne permettano la gestione secondo le norme vigenti e che garantiscano il benessere fisico e psichico dell'animale e la sicurezza dell'operatore.

3 CENTRI PER LA CONSERVAZIONE *EX SITU* DELLA FLORA (CESFL)

3.1 Attività

L'attività istituzionale dei CESFL è l'allestimento e il mantenimento, generalmente per tempi più lunghi possibile, di collezioni per la conservazione della diversità genetica di uno o più taxa meritevoli di conservazione. Si tratta quindi di preservare genotipi derivati da una o più popolazioni delle specie conservate, in modo da assicurare a queste, oppure agli habitat di interesse regionale caratterizzati dalla presenza di queste specie, la conservazione per tempi lunghi.

Altre attività, opzionali, possono essere:

- a) educazione ambientale e centri visita/orti botanici;
- b) produzione di materiale autoctono ;
- c) formazione professionale;
- d) sviluppo di programmi di ricerca sulle caratteristiche bio-ecologiche delle specie in collezione.

3.2 Caratteristiche strutturali e organizzative

3.2.1 Strutture minime

Strutture e strumentazioni per la quarantena (disponibilità di luoghi e mezzi idonei per tenere sotto osservazione e procedere alla disinfestazione sia dei materiali in ingresso, sia delle piante che devono essere reintrodotti in natura).

Strutture per la conservazione del materiale raccolto (o riprodotto), in grado di garantire di non perdere o diminuire la variabilità genetica contenuta nei campioni.

I principali sistemi di conservazione *ex situ* delle piante possono essere riuniti nei seguenti grandi gruppi:

- banche di semi;
- colture in campo (vivai);
- banche di piantule;
- collezioni vive;
- colture di tessuti.

Ciascun CESFL dovrà essere attrezzato in modo tale da poter adottare uno o più dei sistemi di conservazione suddetti.

3.2.2 Personale

Ciascun CESFL deve prevedere la presenza di un Curatore, responsabile del mantenimento della qualità delle collezioni in termini di provenienza e verifica della determinazione, seguendo eventuali indicazioni fornite dalla Regione. Può essere necessario prevedere la presenza di altro personale, anche temporaneo o volontario, adeguatamente addestrato.

3.2.3 Procedure

Ciascun CESFL dovrà elaborare, anche secondo le eventuali indicazioni della Regione, e adottare opportune procedure per:

- il mantenimento delle collezioni secondo le tecniche colturali e/o di laboratorio più appropriate; per le piante in piena aria si richiede particolare cura per il controllo delle fitopatologie e per garantire l'integrità genetica dei propaguli; per le banche di semi/tessuti si dovrà prestare attenzione alle procedure di preparazione dei campioni (pulizia, sterilizzazione, disinfezione, ecc.) e al funzionamento delle attrezzature tecnologiche (celle frigorifere, gruppi elettrogeni, serbatoi di azoto liquido, ecc.);
- l'aggiornamento dell'elenco del materiale conservato e della documentazione, relativa alla provenienza, raccolta, verifiche successive, propagazione, e altre osservazioni secondo gli standard accettati per le collezioni di piante vive; deve essere utilizzata la banca dati sviluppata dal Gruppo Orti Botanici della Società Botanica Italiana;
- il controllo dell'etichettatura, che reca i dati utili per risalire alla documentazione relativa a ciascun campione (in genere si tratta di etichette in acciaio o in plastica con sigle alfanumeriche che mettano l'individuo in relazione al suo record nella banca dati).

3.3 Caratteristiche strutturali e procedure necessarie per i diversi sistemi di conservazione

3.3.1 Banche di semi

La banca di semi ha molti vantaggi rispetto ad altri metodi di conservazione *ex situ*: il seme si immagazzina facilmente, occupa poco spazio e richiede poco personale per la gestione ordinaria. I semi, in quanto organi naturali di riserva del germoplasma vegetale, sono generalmente in grado di sopravvivere a lungo, per un tempo che varia in funzione della specie e delle condizioni di conservazione. Con poche eccezioni, ogni seme ha una differente costituzione genetica, cosicché un singolo campione di semi, mantenuto in un piccolo contenitore sigillato, può includere un'ampia gamma di variabilità genetica.

I semi "ortodossi" (che tollerano il disseccamento) sono immagazzinati a bassa temperatura - di solito - 20 °C - dopo una procedura di essiccazione che ne riduce il contenuto di acqua. In queste condizioni, i semi si mantengono vitali per periodi lunghi o molto lunghi, che talvolta toccano i cento anni. La cella frigorifero deve avere bassi livelli di umidità, ottenibili mediante l'uso di gel di silice. La vitalità di ogni campione viene saggiata ad intervalli regolari, ad es. ogni 5 anni; non appena essa scende al di sotto di una soglia predeterminata, deve essere creata una nuova collezione di semi, o, se non sono più disponibili piante in natura, il campione viene rigenerato, cioè coltivato fino alla produzione di una nuova serie di semi. La rigenerazione è molto costosa, impegna molto tempo e, per quanto accuratamente venga attuata, induce il rischio di erosione genetica.

3.3.2 Banche genetiche di campo

Le banche genetiche di campo rappresentano la migliore forma di conservazione *ex situ* per le specie che si riproducono vegetativamente, che hanno scarsa produzione di semi oppure che hanno semi "recalcitranti".

Le banche genetiche di campo occupano molto più spazio di una banca di semi, eppure raramente possono coprire altrettanta diversità genetica. Esse sono soggette a rischi come gli incendi boschivi e sono particolarmente suscettibili alla diffusione di malattie. Ove si proceda a raccolta di semi in una banca genetica di campo, sussiste il rischio di ibridazione. Per una specie variabile o ad ampia diffusione, possono rendersi necessarie diverse banche genetiche di campo, in condizioni climatiche differenti, per includere tutte le varianti della specie.

Le banche genetiche di campo, comunque, sebbene non siano molto usate negli Orti Botanici, sono di gran lunga migliori delle collezioni tradizionali, poiché simulano con maggiore esattezza una popolazione naturale.

3.3.3 Banche di plantule

Le banche di plantule rappresentano una forma di conservazione *ex situ*, utile in casi particolari, che richiede il mantenimento di condizioni controllate di illuminazione.

3.3.4 Collezioni vive (o collezioni di piante in fase di sviluppo)

Sebbene, in genere, le collezioni convenzionali di piante in fase di sviluppo siano probabilmente la forma di conservazione *ex situ* meno rilevante ai fini della conservazione genetica (in genere contengono un numero limitato di individui, in certi casi uno solo, per ciascuna specie; spesso, inoltre è scarsamente documentata l'origine degli individui presenti), esse sono, tuttavia, molto importanti sotto il profilo didattico come supporto didattico per la dimostrazione della diversità vegetale. Occasionalmente, inoltre, sono utili come sorgente di materiale di propagazione per specie molto rare, o addirittura estinte, nel loro habitat naturale. Nelle collezioni vive occorre prestare molta attenzione all'etichettatura ed al posizionamento delle piante, inoltre i rischi di ibridazione e attacco parassitario sono considerevoli.

Le piante sono talvolta mantenute in piccoli vivai all'interno di contenitori, dove può essere garantita qualche misura di protezione; tale scelta si rende spesso necessaria ove sussistono problemi di spazio.

3.3.5 Colture di tessuti

Tale modalità di conservazione *ex situ* viene sempre più utilizzata dagli Orti Botanici per la micropropagazione di specie rare e in pericolo, qualora il materiale per la propagazione tradizionale non sia disponibile, oppure come un'alternativa alle banche di semi per le piante con semi recalcitranti. È molto usata per le orchidee. In molti casi, però, non sono stati ancora risolti adeguatamente i problemi di immagazzinamento di meristemi, calli, ecc., mantenuti a basse temperature, per cui in genere le colture di tessuti non rappresentano la forma preferibile di conservazione a lungo termine.

ALLEGATO I

Il processo di Conservazione *ex situ*

La Conservazione *ex situ* rappresenta un tassello, spesso inevitabile, di un complessivo processo multidisciplinare per il mantenimento delle popolazioni nel loro habitat, denominato **Conservazione Integrata**. All'interno di questo la Conservazione *ex situ* deve essere considerata una sorta di *estrema ratio*, non antitetica alla Conservazione *in situ* ma ad essa complementare per i casi in cui la tutela in natura non è garanzia, da sola, di risultati sicuri.

Lo scopo della conservazione *ex situ* è di assicurare una custodia protettiva. Essa è giustificabile solamente in quanto parte di una strategia globale di conservazione volta ad assicurare, come scopo finale, la sopravvivenza della specie in natura.

I maggiori problemi riguardanti la conservazione *ex situ* sono:

- ridotto campionamento iniziale, che raramente, o mai, viene attuato in modo da assicurare la rappresentatività di un'ampia gamma di genotipi;
- rischio di *inbreeding* nelle "popolazioni" coltivate;
- rischio di ibridazione con specie affini;
- ristretta base genetica del materiale ottenuto mediante clonazione;
- basso grado di sopravvivenza di molte piante in coltivazione.

Queste difficoltà, comunque, possono essere superate mediante opportune tecniche, quali l'accurato campionamento, il mantenimento di un'ampia gamma di linee e cloni distinti e appropriatamente documentati, l'impollinazione manuale e l'adeguata separazione delle varie collezioni di conservazione.

Campionamento

Prima di campionare le popolazioni naturali di una specie per costituire delle collezioni *ex situ*, dovrebbe essere eseguito uno studio della sua variazione in rapporto ai limiti geografici e a quelli ecologici. Il rilievo eco-geografico, come viene denominato, richiede sia la ricerca documentaria, sia l'attività di campagna. Sebbene siano state elaborate norme sulle modalità di esecuzione di tali studi (a cura dell'*International Board for Plant Genetic Resources*), in pratica intraprendere studi così complessi risulta talvolta impossibile; in tali casi la campionatura della variazione in campo deve essere pianificata sulla base delle conoscenze esistenti, e in particolare:

- in base a sistema riproduttivo e biologia riproduttiva, poiché tali elementi determinano il modello di variazione e diversità genetica che deve essere campionato;
- in base agli agenti impollinatori e alle modalità di dispersione, necessarie per il mantenimento del materiale in coltivazione o in strutture di immagazzinamento.

Sebbene la strategia di campionamento delle popolazioni vari quindi da caso a caso, le ricerche finora effettuate suggeriscono che, per le specie ad esoincrocio non clonali, come la maggioranza delle piante, 15 individui per popolazione o gruppo di individui siano un buon compromesso statistico fra rappresentatività e tempo impiegato per il campionamento. Da questi verranno raccolti semi solo in una quantità tale da non danneggiare le possibilità di mantenimento della popolazione in natura. Come indicazione generale, in una stagione non si dovrebbe raccogliere più del 10% del seme prodotto da una popolazione. I raccoglitori di semi devono ricevere istruzioni precise in merito ed essere al corrente dei rischi e delle conseguenze di una raccolta di seme eccessiva. Il campionamento può essere fatto casualmente oppure, nel caso in cui la popolazione occupi più microhabitat, all'interno di ogni sottopopolazione. In ogni caso, la procedura di campionamento dovrà essere messa a punto specie per specie.

L'accuratezza della documentazione è un requisito essenziale per tutto il materiale vegetale che verrà posto in coltivazione nei Centri. Di particolare importanza è l'informazione raccolta al momento del campionamento che dovrebbe includere la localizzazione geografica, la

topografia, le condizioni stazionali e dell'habitat, le caratteristiche della popolazione e delle piante.

ALLEGATO II

Scheda di ammissione di fauna selvatica nei Centri per la cura e riabilitazione di specie di fauna selvatica di interesse conservazionistico

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

Intestazione del Centro di conservazione.
Numero progressivo di registrazione.
Data di ammissione.
Specie (almeno il nome volgare).
Data di ritrovamento e luogo.
Circostanze del ritrovamento.
Nominativo e indirizzo della persona che ha raccolto l'animale.
Stato di salute dell'animale.
Peso, sesso ed età dell'animale.
Identificazione tramite anello o altro.
Esito della visita veterinaria.

Scheda di degenza, riabilitazione ed eventuale rilascio di fauna selvatica

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

Intestazione del Centro di conservazione.
Numero progressivo di registrazione.
Data di ammissione.
Specie (almeno il nome volgare).
Diagnosi e prognosi
Terapia ed eventuale intervento operatorio
Durata (dal/al) della degenza e trattamenti
Durata (dal/al) della eventuale riabilitazione
Risoluzione (uno dei quattro casi):
1) Inabilità al rilascio ed eventuale detenzione a scopi didattici e/o riproduttivi (dal)
2) Affidamento (dal):
- nominativo e indirizzo dell'affidatario;
- identificazione del soggetto affidato e motivo dell'affidamento.
3) Rilascio:
- luogo del rilascio e data.
- eventuale apposizione di anello INFS, in caso di rilascio di uccelli,
- trascrizione del dato sulla scheda e comunicazione dato a INFS.
4) Morte
- data e destinazione della carcassa (distruzione, struttura museale o altro ente scientifico)

Scheda gestione riproduttori dei Centri per la conservazione e riproduzione in cattività di specie di fauna selvatica di interesse conservazionistico

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

Intestazione del Centro di riproduzione.
Numero progressivo di registrazione.
Data di acquisizione.
Specie (Nome scientifico e volgare).
Provenienza.

Identificazione tramite strumento inamovibile.

Sesso e principali parametri morfologici.

Dati del certificato medico veterinario di origine.

Dati del certificato CITES, se necessario.

Dati del documento di cessione.

Dati riguardanti la vita in cattività, i partner, i controlli veterinari periodici, la capacità riproduttiva, l'utilizzo dei discendenti ecc.